



Comune di Pontassieve

(Provincia di Firenze)

OGGETTO: PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE

Il Collegio dei Revisori

PREMESSA

In data 27/12/2018 con delibera n. 72 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021.

In data 29/04/2019 con delibera n. 41 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018, determinando un risultato di amministrazione di euro 915.580,16 così composto:

TFR sindaco	per euro 14.116,02;
FCDE accantonato anni precedenti	per euro 403.079,46;
Trattam.to accessorio e premiante	per euro 149.600,83;
Investimento anni precedenti	per euro 73.677,18;
fondi disponibili	per euro 275.206,67.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione si sono registrate variazioni di bilancio, di cui l'ultima con parere reso dal sottoscritto collegio in data 2/04/2019, al quale si rimanda.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con

particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Al fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Lo scrivente Collegio rileva che l'Ente non ha previsto nel Regolamento di contabilità una diversa e più articolata periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la quale deve essere garantita entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio ha proceduto all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Collegio, assieme alla documentazione ricevuta, ha richiesto, ed ottenuto, apposite dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi in merito all'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Lo scrivente Collegio, in merito al rapporto con le società partecipate, non ha riscontrato, tra i bilanci ad oggi depositati e pervenuti all'ente, l'esistenza di situazioni nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento a copertura di significative perdite o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013. Qualora, tra la data di eventuale approvazione della variazione in esame e il deposito dei bilanci delle partecipate, si manifestino eventi di tal guisa, l'Ente dovrà immediatamente adottare le necessarie misure.

Preso atto di quanto sopra, ed alla luce della Relazione del responsabile del Servizio Economico finanziario e le motivazioni ivi espresse, il Collegio esprime le seguenti valutazioni.

Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio l'Ente provvede ad apportare la presente variazione, i cui principali aspetti sono qui rappresentati.

Il Collegio prende atto che il Responsabile del servizio finanziario ha dichiarato che, dopo aver effettuato la verifica sulle possibili economie di spesa e l'andamento delle entrate, non sussistono gli equilibri di bilancio nell'annualità 2019 e pertanto ha ritenuto di utilizzare la parte libera dell'avanzo di amministrazione per euro 275.206,67 al fine di mantenere gli equilibri ed il pareggio di bilancio sia nella parte corrente che nella parte investimenti.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, preso atto del permanere di alcune criticità ed incertezze derivanti da:

- mancata attestazione della congruità del FCDE: al riguardo il responsabile del servizio finanziario nella sua relazione afferma che non vi sono elementi sufficienti a modificarne complessivamente l'ammontare;
- mancata esecuzione dell'invito rivolto dallo scrivente Collegio all'Ente in sede di approvazione del rendiconto relativamente alla diminuzione sostanziale dei residui attivi;
- mancata esecuzione dell'invito rivolto dal presente Collegio all'Ente di dotarsi di una apposita relazione valutativa dell'ufficio legale circa gli eventuali rischi esistenti, la cui presenza potrebbe incidere sugli equilibri di bilancio;
- mancata individuazione di maggiori entrate;
- constatazione della continua e costante contrazione delle entrate da oneri di urbanizzazione e concessioni di edificare;

il Collegio, considerato le sopra esposte criticità ed incertezze, che determinano incertezze sulla permanenza degli equilibri di bilancio

esprime

PARERE FAVOREVOLE da un punto di vista tecnico formale sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, raggiunti attraverso l'utilizzo della parte libera dell'avanzo di amministrazione per euro 275.206,67.

Il Collegio nutre invece delle forti perplessità sulla capacità dell'Ente di mantenere gli equilibri di bilancio da un punto di vista sostanziale, viste le criticità evidenziate.

A tal fine il Collegio invita l'Ente ad adottare senza indugio tutte le misure volte al mantenimento degli equilibri di bilancio da un punto di vista sostanziale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Castelnuovo di Garfagnana (LU), li 29 Luglio 2019.

L'Organo di Revisione

Rag. Fabio Vergamini
(Presidente)

Dr. Antonio Martini
(Membro)

Dr. Marco Nelli
(Membro)